



PROVINCIA DI NUORO

# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Approvato con Delibera del .....

## **INDICE**

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Riferimenti normativi

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Locali in cui vige il divieto di fumo

Art. 5 – Pubblicizzazione del divieto di fumo

Art. 6 – Soggetti a cui si applica il divieto di fumo

Art. 7 – Smoking area

Art. 8 – Divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo

Art. 9 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Art. 10 – Compiti degli addetti al controllo

Art. 11 – Procedura di accertamento e contestazione

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Pagamento

Art. 14 - Pagamento della sanzione in misura ridotta

Art. 15 – Riscontro del pagamento

Art. 16 – Autorità competente a ricevere il rapporto

Art. 17 – Ricorso avverso il provvedimento del Presidente o Amministratore Straordinario della Provincia

Art. 18 – Rinvio

Art. 19 – Entrata in vigore

## **ALLEGATI**

Allegato 1: Nomina e delega di compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo

Allegato 2: Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Allegato 3: Cartello "Vietato Fumare"

## **Art. 1**

### **Principi**

1. La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
2. La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
3. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo in tutte le attività della Provincia di Nuoro, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
4. Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà della Provincia di Nuoro, non gestiti direttamente dall'Amministrazione Provinciale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

## **Art. 2**

### **Riferimenti normativi**

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
  - la legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed ii.;
  - C. M. n. 05.10.1976, n. 69;
  - la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo indeterminati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
  - la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 maggio 1997 n. 41;
  - Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
  - la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
  - la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
  - l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
  - la Legge 31.10.2003, n. 306;
  - il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n. 300/2003);
  - l'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da

- disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
  - l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
  - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
  - Legge Finanziaria 2005;
  - D.Lgs. 81/2008
  - D.L. 104 del 12/09/2013
  - la legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in G.U. il 18 gennaio 2016.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

**Utenti:** il termine “utenti”, nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto “utenti” delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

**Locali aperti al pubblico:** quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 4, utilizzati a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

**Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono anche temporaneamente utenti, inclusi altri dipendenti, e visitatori in genere

**Smoking area:** la possibilità di adibire locali chiusi o aree aperte, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare. I locali chiusi devono essere opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

**Addetti alla sorveglianza:** personale dell'Ente Provincia di Nuoro, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

**Fumare:** attività di produrre fumo da prodotti commerciali anche tecnologici, atti alla combustione e non di sostanze varie che le persone assumono per via aerea per proprio godimento, diletto, moda, dipendenza,

disposizione medica. In via non esaustiva producono fumo soggetto al divieto del presente ordinamento: sigarette tradizionali, sigari, pipe, narghilè, calumet, sigarette elettroniche. La sigaretta elettronica è un apparecchio elettronico dotato di un vaporizzatore e di un liquido che viene vaporizzato dalla stessa. La sigaretta elettronica, non essendo basata su fenomeni di combustione, non determina l'inalazione di tutte quelle sostanze cancerogene che si sprigionano nella combustione del tabacco e della carta. Produce però altre scorie per le quali sono in atto studi. Per esse, a titolo precauzionale, vale lo stesso divieto del fumo di sigarette.

**Fumo:** il fumo di sigaretta, sigaro, pipa e simili, e una miscela di gas (87%), vapore (5%) e particelle solide sospese (8%). Il fumo derivante dalla combustione di una sigaretta tradizionale contiene oltre 4.000 composti. Circa 3.900 di queste sostanze sono gravemente dannose per gli organismi viventi. In generale comunque, il prodotto della maggior parte delle combustioni in carenza di ossigeno, atte a generare particolato incombusto o fumo, contengono composti dannosi per la salute.

#### **Art. 4**

##### **Locali in cui vige il divieto di fumo**

1. L'art. 51 della L. 03/2003, prevede che è vietato fumare nei locali chiusi della Pubblica Amministrazione ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (che concretamente si identificano solo con le abitazioni private).
2. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi in cui si svolgono attività dell'Amministrazione della Provincia di Nuoro, indipendentemente dalla reale presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività svolta.

A titolo esemplificativo si fa appresso un elenco non esaustivo dei locali nei quali è fatto divieto assoluto di fumare:

- uffici aperti al pubblico;
- sale adibite a riunioni;
- sale d'attesa;
- servizi igienici;
- ripostigli;
- locali tecnici e di servizio;
- spogliatoi del personale;
- androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
- cabine degli ascensori;
- punti di ristoro (le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone dell'amministrazione provinciale, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico, qualora non siano installati ed in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
- autoveicoli di proprietà della Provincia di Nuoro e di privati concessionari di pubblici servizi

per il trasporto collettivo di dipendenti della Provincia di Nuoro;

- ogni altro luogo o mezzo di proprietà provinciale o a fruizione provinciale.
3. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
    - biblioteche;
    - archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
    - autoparchi, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
    - depositi in genere.
  4. L'Amministrazione Provinciale, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

#### **Art. 5**

##### **Pubblicizzazione del divieto di fumo**

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

#### **Art. 6**

##### **Soggetti a cui si applica il divieto di fumo**

1. Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali provinciali.

#### **Art. 7**

##### **Smoking area**

1. L'Amministrazione Provinciale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, può individuare appositi locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori e, pertanto, vige il divieto assoluto di fumare.
2. I locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali

limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito il Medico Competente. Le disposizioni in merito all'uso delle aree riservate ai fumatori, devono essere affisse, in modo ben visibile, all'interno del locale.

3. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.
4. ***L'amministrazione Provinciale individua come aree in cui sia possibile fumare, il cortile interno e la terrazza del palazzo sede della provincia di Nuoro.*** Anche in queste aree, vige il divieto assoluto di fumo in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

## **Art. 8**

### **Divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo**

1. Ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 221, chiunque abbandona o getta i mozziconi per strada, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 (trenta) a euro 300 (trecento).

## **Art. 9**

### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

1. Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i Dirigenti Responsabili dei Settori dell'Ente.
2. I Dirigenti Responsabili, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno nominare, con atto formale (come da allegato al presente regolamento), uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina, i Dirigenti Responsabili di cui al comma 1, sono tenuti a svolgere direttamente le funzioni di addetto alla sorveglianza.

## **Art. 10**

### **Compiti degli addetti al controllo**

1. E' compito degli addetti al controllo, vigilare ovunque sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato al presente Regolamento).
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
  - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con

l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;

- individuare ove possibile e segnalare uno o più locali quali "smoking area", se individuati dall'Amministrazione Provinciale;
  - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati nell'art. 4, ed in tutti quelli che l'Amministrazione Provinciale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art. 4;
  - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
  - individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
  - consegnare al trasgressore, la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia al settore che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed inviare al Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Provinciale, la terza copia.
3. Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/11/2004, n. 311, i soggetti di cui all'art. 8, preposti al controllo dell'applicazione del divieto, che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, sono soggetti al pagamento di **una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00**. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.

## **Art. 11**

### **Procedura di accertamento e contestazione**

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo gli addetti alla sorveglianza di cui all'art. 9 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per il settore che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Provinciale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.
2. In particolare, il verbale deve contenere il richiamo da parte del Dirigente del Settore o suo delegato, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro del Settore.
3. Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.



4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
5. I funzionari che non trasmettano gli atti per la notifica o che non procedano alla notifica incorrono nelle responsabilità di tipo amministrativo e penale previste dalla legge.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

## **Art. 12**

### **Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 della Legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della Legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento **di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00**, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.
2. La sanzione si applica:
  - a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dell'accertamento dell'infrazione;
  - b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell'accertamento dell' infrazione;
  - c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi;
3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.
4. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
5. I dipendenti dell'Amministrazione Provinciale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

## **Art. 13**

### **Pagamento**

1. Dal momento che al personale dell'Amministrazione Provinciale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione deve seguire una delle seguenti modalità, previste dall'Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni e il Ministero della Giustizia con le Regioni e le Province Autonome, in sede di Conferenza dello Stato con le Regioni, rep. 2153

del 16 dicembre 2004:

- versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);
- versamento mediante delega, mod. F23 -alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8).

In entrambi i casi il modello F23 deve riportare il codice tributo 131T, il codice TW5 relativo all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate di Nuoro dove è la sede legale della Provincia di Nuoro. Infine il modello deve riportare la causale del versamento secondo la dicitura: "infrazione al divieto di fumo".

Ancora in base all'accordo e prevista anche una ulteriore forma di pagamento:

- pagando all'ufficio postale un bollettino di c/c postale n. 7088, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro, specificando la causale del versamento con dicitura "Infrazione al divieto di fumo".

Relativamente ai dati sopra riportati si sottolinea che sono validi alla data odierna, ma potrebbero variare nel futuro, perciò il trasgressore è tenuto ad informarsi correttamente prima di provvedere al pagamento della sanzione.

#### **Art. 14**

#### **Pagamento della sanzione in misura ridotta**

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 584/75, dopo la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del doppio del minimo della sanzione secondo le norme vigenti all'epoca della stesura del verbale.

#### **Art. 15**

#### **Riscontro del pagamento**

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### **Art. 16**

#### **Autorità competente a ricevere il rapporto**

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di procedere al rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Presidente o all'Amministratore straordinario della Provincia.
2. Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Presidente o all'Amministratore Straordinario della Provincia,

scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

3. Il Presidente o Amministratore Straordinario, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni. In alternativa, il Presidente o l'Amministratore Straordinario della Provincia, negli stessi tempi può emettere un giudizio motivato di archiviazione degli atti. Il silenzio equivale a conferma della sanzione emessa con la contestazione.
4. L'ingiunzione, emessa dal Presidente o dall'Amministratore Straordinario, deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

### **Art. 17**

#### **Ricorso avverso il provvedimento del Presidente o Amministratore Straordinario della Provincia**

1. Avverso l'ingiunzione del Presidente o Amministratore Straordinario della Provincia, gli interessati possono proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
3. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del codice di procedura civile.
4. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili.

### **Art. 18**

#### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti, di cui all'art. 2 è presentato un elenco non esaustivo, ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che dovessero successivamente intervenire sulla materia oggetto del presente Regolamento.

### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Nuoro.

## Allegato 1



# PROVINCIA DI NUORO

SETTORE .....

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325

web: [WWW.PROVINCIA.NUORO.IT](http://WWW.PROVINCIA.NUORO.IT) - pec: [PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT](mailto:PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT)

### **OGGETTO: Nomina e delega di compiti di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di Dirigente del Settore ..... della Provincia di Nuoro;

#### **VISTI:**

- la legge 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e successive modifiche;-la legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" ;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- la Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001 n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione ";
- l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U. n.300/2003);
- l'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004 n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004 n. 306;
- l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato -Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U., 28 dicembre, n. 303), con cui e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- l'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- il Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nei locali della Provincia di Nuoro, approvato con deliberazione n. \_\_\_\_\_ e, in particolare l'art. 9, comma 2;

#### **NOMINA E DELEGA**

al/alla dipendente Sig./ra ..... le funzioni di controllo dell'applicazione

del divieto di fumo di cui all'art. 10 del Regolamento, nonché la procedura di accertamento e contestazione, di cui all'art. 11; l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 12; il rapporto al Presidente o Amministratore Straordinario della Provincia, di cui all'art. 16, nonché ogni altra funzione prevista dal Regolamento sopra citato, finalizzata a rendere operativa la normativa sul divieto di fumo.

Nuoro, lì .....

Il Dirigente

---

**Allegato 2**



# PROVINCIA DI NUORO

SETTORE .....

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325

web: [WWW.PROVINCIA.NUORO.IT](http://WWW.PROVINCIA.NUORO.IT) - pec: [PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT](mailto:PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT)

## PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. \_\_\_\_\_

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nel locale:

\_\_\_\_\_ il sottoscritto  
\_\_\_\_\_, Funzionario incaricato della vigilanza, dell'accertamento e  
contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3,

### HA ACCERTATO

che il/la sig/ra ..... nato/a a ..... il ..... e  
residente a ..... in Via/Piazza ....., n. ...., identificato  
mediante ..... n. ...., rilasciata/o da .....,  
il ....., ha violato le disposizioni di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e  
del vigente Regolamento Provinciale sul divieto di fumo, in quanto contravveniva al divieto di fumo nel sopra  
indicato locale.

Commina, pertanto, allo/a stesso/a la sanzione pari ad €..... (Euro ..... ) e gli/le consegna  
il mod. F23, avvertendo che eventuali modalità alternative di pagamento della sanzione sono quelle di cui  
all'art.13 del vigente Regolamento Provinciale sul divieto di fumo.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il presente verbale redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore, una per il settore competente  
all'accertamento ed una per il Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario Provinciale, viene  
sottoscritto come segue:

Il trasgressore

Il verbalizzante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Avvertenza:**

Ai sensi dell' art. 8 della L. n. 584/75, nel caso di contestazione dell'infrazione al trasgressore, questi è ammesso al pagamento del minimo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione. A norma della medesima disposizione, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione della violazione, è ammesso il pagamento di una somma, in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista.

Dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve dare comunicazione al Settore che ha emesso il verbale, presso la Provincia di Nuoro, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata.

Trascorso inutilmente tale termine, verrà inoltrato il rapporto al Presidente della Giunta Provinciale. Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione della violazione, possono essere presentati al Presidente o all'Amministratore Straordinario della Provincia scritti difensivi e documenti con eventuale richiesta di audizione personale.





# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X

DATA FIRMA: 16/04/2019 06:02:59

IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461